

COMUNE DI CASTEL IVANO
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
n. 39 del 21 novembre 2018

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale con oggetto: “decima variazione al Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020”. Variazione urgente assunta con i poteri del Consiglio Comunale – art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000”.

Premesso che:

- *con Legge Regionale 24 luglio 2015, n. 11, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il nuovo Comune di Castel Ivano mediante la fusione dei Comuni di Spera, Strigno e Villa Agneda.*
- *La Legge Regionale 24 maggio 2016, n. 3, ha disposto, con decorrenza 1 luglio 2016, l'estinzione del Comune di Ivano Fracena e la sua aggregazione al Comune di Castel Ivano;*
- *con le elezioni del 6 novembre è stato eletto il Consiglio Comunale del nuovo Comune di Castel Ivano;*

Il sottoscritto revisore dei conti nominato, per il triennio dal 28/03/2017 al 27/03/2020, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27 marzo 2017

Preso atto che il Bilancio di previsione 2018-2020, il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e la nota integrativa allegata bilancio, sono stati approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 5 in data 28 febbraio 2018;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale con oggetto: “decima variazione al Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020. Variazione urgente assunta con i poteri del Consiglio Comunale – art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000” e i documenti e prospetti allegati;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2001 che si applicano agli enti locali;

Ricordato che l'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Richiamato il comma 5 dell'articolo 49 Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 dove prevede che le variazioni di bilancio possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza;

Ricordato che l'art. 9 della L. 243/2012 come modificata dalla L. 164/2016 definisce il principio del pareggio di bilancio per gli enti locali come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali e stabilisce che per gli anni 2017- 2019, con la legge di bilancio,

compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa;

Tuttavia, la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo. La Ragioneria generale dello Stato (RGS) ha pubblicato la circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, che modifica la precedente circolare RGS n. 5 del 20/02/2018, che rettifica in maniera assai rilevante la disciplina del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 (SFP) (lo stesso saldo previsto dall'art. 1, commi 466 e 468, della legge n. 232/2016).

Nella circolare viene preso atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e viene precisato che:

- gli enti locali, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL) e in particolare l'art. 175 che tratta delle variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione ed in particolare il comma due dove prevede che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;

Visto il d.lgs. 23/6/2011 n.118;

Considerato:

- che possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti le variazioni proposte;
- che l'urgenza risulta giustificata;
- che per effetto delle variazioni in argomento, il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 risulta modificato, per la parte finanziaria, così come il Programma generale delle opere pubbliche, che fa parte del medesimo documento, approvato con la deliberazione n. 5 del 28 febbraio 2018 sopracitata;
- Dato atto che con la presente proposta di variazione di bilancio non si altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.,
- che la deliberazione dovrà essere sottoposta alla ratifica del Consiglio Comunale;
- che la variazione pareggia come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti;

	<i>Competenza 2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
<i>Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale</i>	0,00	983,00	0,00
<i>Maggiori entrate correnti</i>	54.427,00	0,00	0,00
<i>Minori spese correnti</i>	18.833,00	0,00	0,00
<i>Avanzo di amministrazione per spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Avanzo di amministrazione per spese di investimento</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Entrate da contributi per il rilascio delle concessioni edilizie destinate a spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Canoni aggiuntivi BIM destinatini alle spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Maggiori entrate per investimenti</i>	53.916,00	0,00	0,00
<i>Minori spese per incremento di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Maggiori entrate per prestiti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Minori spese d'investimento</i>	264.621,00	0,00	0,00
<i>totale risorse disponibili</i>	391.797,00	0,00	0,00
<i>Maggiori spese correnti</i>	57.821,00	983,00	0,00
<i>Minori entrate correnti</i>	15.439,00	0,00	0,00
<i>Maggiori spese d'investimento</i>	318.537,00	0,00	0,00
<i>Minore avanzo di amm. per spese di investimento</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Minori entrate per riduzione di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Minori entrate per investim.</i>		0,00	
<i>Maggiori spese per rimborso di prestiti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>totale risorse utilizzate</i>	391.797,00	983,00	0,00

Ciò premesso, visto e considerato il revisore dei conti esprime parere favorevole in ordine all'adozione della deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto: "decima variazione al Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020. Variazione urgente assunta con i poteri del Consiglio Comunale – art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000".

21 novembre 2018

IL REVISORE DEI CONTI
(dott. Trentin Ruggero)